



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0212/2011

14.7.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)
(COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Brian Simpson

(Rifusione – articolo 87 del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	14
ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.....	15
ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE	17
PROCEDURA.....	19

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)
(COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))**

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0505),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi,
 - vista la lettera in data 15 aprile 2011 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 87 e 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0212/2011),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) *Occorre adottare le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.*

Emendamento

(9) *Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione*.*

* *GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.*

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

(10) È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti *delegati* conformemente all'articolo 290 del trattato *per quanto riguarda* l'adozione delle caratteristiche della raccolta dei dati e *il* contenuto degli allegati, nonché requisiti minimi di precisione per i risultati statistici trasmessi dagli Stati membri *e le modalità di attuazione del presente*

Emendamento

(10) *Al fine di garantire la corretta raccolta dei dati statistici*, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato *sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'*adozione delle caratteristiche della raccolta dei dati e *del* contenuto degli allegati, nonché *alla fissazione dei* requisiti minimi di

**regolamento, compresi i provvedimenti
atti ad adeguarlo al progresso economico
e tecnico,**

precisione per i risultati statistici trasmessi
dagli Stati membri. **È di particolare
importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga
adeguate consultazioni, anche a livello di
esperti.**

Motivazione

Prima di adottare un atto delegato, la Commissione deve svolgere le opportune consultazioni. Ciò è in accordo con l'impostazione del Parlamento per il regolamento concernente le statistiche sul turismo.

Emendamento 3

**Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

**(10 bis) Nella preparazione e
nell'elaborazione degli atti delegati la
Commissione deve provvedere alla
contestuale, tempestiva e appropriata
trasmissione dei documenti pertinenti al
Parlamento europeo e al Consiglio.**

Motivazione

In linea con la delega di poteri alla Commissione, è poi importante garantire che la Commissione tenga adeguatamente informato il Parlamento e fornisca i documenti pertinenti.

Emendamento 4

**Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

Emendamento

4. **La** Commissione **adotta** atti delegati conformemente all'articolo 8 **per stabilire le** caratteristiche della raccolta dei dati e **il** contenuto degli allegati da I a VII.

4. **Alla** Commissione è **conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 8 **riguardo alla fissazione delle** caratteristiche della raccolta dei dati e **all'adozione di modifiche del** contenuto degli allegati da I a VII, **eccetto modifiche relative alla natura facoltativa delle informazioni richieste, ove ciò sia**

necessario per tener conto dell'evoluzione economica, sociale o tecnica. Nell'esercizio del potere conferitole dalla presente disposizione, la Commissione garantisce che gli atti delegati adottati non comportino rilevanti oneri amministrativi aggiuntivi per gli Stati membri e per i rispondenti.

Motivazione

La delega di poteri quale proposta dalla Commissione è troppo ampia e va limitata. Inoltre il Parlamento, quando delega poteri alla Commissione, deve stabilire la condizione che i rispondenti non siano eccessivamente sovraccaricati dall'applicazione degli atti delegati. Ciò è in accordo con l'impostazione del Parlamento per il regolamento concernente le statistiche sul turismo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono **fissate** secondo la procedura **di gestione** di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Emendamento

2. Le modalità di trasmissione dei dati di cui al paragrafo 1, incluse all'occorrenza le tabelle statistiche basate su tali dati, sono **adottate** secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono

Emendamento

Le disposizioni relative alla diffusione dei risultati statistici inerenti ai trasporti di merci su strada, inclusi la struttura e il contenuto dei risultati da diffondere, sono

adottate secondo la procedura **di gestione** di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

adottate secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6 bis

Pubblicazione dei risultati

I dati sono pubblicati non oltre 12 mesi dopo l'anno e il trimestre a cui si riferiscono.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Articoli 8-10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Esercizio della delega

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare **gli** atti delegati **di cui al presente regolamento** è conferito alla Commissione **per un periodo indeterminato**.

2. **Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione **alle condizioni stabilite nel presente articolo**.

2. **La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4 è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni a partire dal ... *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di**

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 9 e 10.

Articolo 9

Revoca della delega

1. La delega di poteri di cui all'articolo 8 può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un mese prima di prendere la decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

dell'Unione europea.

** Data dell'entrata in vigore del presente regolamento.*

Articolo 10

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni all'atto delegato entro due mesi dalla data di notifica. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, detto termine è prorogato di un mese.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, o se prima della scadenza di tale termine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data fissata nell'atto medesimo.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni a un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Motivazione

Gli emendamenti agli articoli 8, 9 e 10 sono stati fusi per adeguare queste disposizioni alla nuova formulazione standard sugli atti delegati che è stata approvata dopo la presentazione degli emendamenti originari.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n.

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE)

223/2009 .

n. 223/2009. **Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si **applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.**

Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si **applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.**

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2, comma 2**

Testo della Commissione

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Emendamento

soppresso

Motivazione

Una serie di emendamenti è proposta al fine di adeguare le disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A1 – comma 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. classe EURO dei veicoli;

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Allegato I – parte A1 – comma 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

***9 bis. equipaggiato di tachigrafo
(digitale);***

MOTIVAZIONE

La proposta della Commissione

La Commissione ha proposto questa rifusione del regolamento relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada con i seguenti obiettivi: 1) codificare vari atti applicabili alle statistiche stradali; 2) fissare nuove condizioni per la delega di poteri alla Commissione da parte del legislatore. Quest'ultimo obiettivo è in accordo con l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Posizione del relatore

A giudizio del Vostro relatore, la portata della delega di poteri alla Commissione quale proposta nell'atto di rifusione è troppo ampia. Nel contempo il relatore ritiene necessario garantire che l'esercizio dei poteri delegati non determini significativi oneri finanziari aggiuntivi per i rispondenti. Pertanto, e in accordo con l'analoga impostazione adottata per il regolamento concernente le statistiche sul turismo, di cui è responsabile lo stesso relatore, quest'ultimo raccomanda alla commissione per i trasporti e il turismo di adottare emendamenti volti a limitare la portata dei poteri delegati alla Commissione europea e a fissare ulteriori condizioni per il loro esercizio.

Inoltre è necessario adeguare alcune disposizioni sugli atti di esecuzione al nuovo regolamento concernente tali atti, entrato in vigore il 1° marzo 2011.

Il relatore ritiene che gli emendamenti proposti possano rappresentare una buona base per gli ulteriori negoziati con il Consiglio e la Commissione.

La procedura in caso di rifusione è disciplinata dall'articolo 87 del regolamento del Parlamento.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE GIURIDICA

Commissione giuridica
Il presidente

Rif.: D(2011)20317

On. Brian SIMPSON
Presidente della commissione per i trasporti e il turismo
ASP 13G306
Bruxelles

Oggetto: *Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione) (COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD))*

Signor Presidente,

la commissione giuridica, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato la proposta in oggetto a norma dell'articolo 87 sulla rifusione quale introdotto nel regolamento del Parlamento.

Il paragrafo 3 di detto articolo recita:

“Se la commissione competente per le questioni giuridiche stabilisce che la proposta non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali, ne informa la commissione competente per il merito.

In tal caso, fatte salve le condizioni di cui agli articoli 156 e 157, sono ricevibili in seno alla commissione competente nel merito soltanto gli emendamenti che riguardano le parti della proposta che contengono modifiche.

Qualora, tuttavia, conformemente al punto 8 dell'Accordo interistituzionale, la commissione competente per il merito intenda presentare emendamenti anche alle parti codificate della proposta, ne informa immediatamente il Consiglio e la Commissione, e quest'ultima dovrebbe informare la commissione stessa, prima della votazione ai sensi dell'articolo 54, in merito alla sua posizione sugli emendamenti e comunicarle se intende o meno ritirare la proposta di rifusione.”

Seguendo il parere del Servizio giuridico, i cui rappresentanti hanno partecipato alle riunioni del gruppo consultivo che ha esaminato la proposta di rifusione, e in linea con le raccomandazioni del relatore per parere, la commissione giuridica ritiene che la proposta in questione non contenga modifiche sostanziali diverse da quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni invariate degli atti precedenti con dette modifiche, essa si limiti a una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificarne in nulla la sostanza.

Tuttavia, la commissione giuridica prende atto anche delle osservazioni contenute nel parere del gruppo consultivo, formulate dai servizi giuridici del Parlamento e del Consiglio, secondo le quali alcune disposizioni devono essere aggiornate affinché la proposta tenga pienamente conto dell'applicazione degli articoli 290 e 291 del TFUE.

Non vi è alcuna correlazione a priori tra la procedura di regolamentazione con controllo e gli atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, e, con l'entrata in vigore il 1 ° marzo 2011 del regolamento sugli atti di esecuzione, adottato sulla base dell'articolo 291 del TFUE, la decisione sulla comitatologia è stata abrogata. Le disposizioni della proposta che contengono le formulazioni utilizzate per la procedura di regolamentazione con controllo prevista dalla decisione sulla comitatologia – decisione, come si è detto, ormai abrogata – devono di conseguenza essere modificate in modo che corrispondano al nuovo sistema del potere di delega legislativa.

In conclusione, a seguito della discussione svoltasi nella sua riunione dell'11 aprile 2011, la commissione giuridica, con 21 voti favorevoli e nessuna astensione¹, raccomanda che la commissione da Lei presieduta, competente per il merito, proceda all'esame della proposta in oggetto conformemente all'articolo 87 del regolamento.

La prego di gradire i sensi della mia profonda stima.

Klaus-Heiner LEHNE

All.: Parere del gruppo consultivo.

¹ Erano presenti: Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner, Sebastian Valentin Bodu, Antonio López-Istúriz White, Alajos Mészáros, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Alexandra Thein, Diana Wallis, Cecilia Wikström, Christian Engström, Piotr Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, Sergio Gaetano Cofferati, Arlene McCarthy, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim.

**ALLEGATO: PARERE DEL GRUPPO CONSULTIVO DEI SERVIZI GIURIDICI DEL
PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE**



GRUPPO CONSULTIVO
DEI SERVIZI GIURIDICI

Bruxelles, 2 dicembre 2010

PARERE

**ALL'ATTENZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
DEL CONSIGLIO
DELLA COMMISSIONE**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla rilevazione
statistica dei trasporti di merci su strada
COM(2010)0505 del 24.9.2010 – 2010/0258(COD)**

Visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, in particolare il punto 9, il gruppo consultivo composto dai servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione si è riunito il 7 e il 19 ottobre 2010 per esaminare, tra l'altro, la proposta summenzionata, presentata dalla Commissione.

Nel corso dell'esame¹ della proposta di regolamento del Consiglio per la rifusione del regolamento (CE) n. 1172/98, del Consiglio, del 25 maggio 1998, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada, il gruppo ha concluso di comune accordo che la proposta non contiene modifiche sostanziali a parte quelle espressamente indicate come tali nel testo. Per quanto riguarda la codificazione delle disposizioni del precedente atto non modificate dalle suddette modifiche sostanziali, il gruppo ha inoltre constatato che la proposta si limita a una mera codificazione, senza apportare modifiche sostanziali agli atti che ne costituiscono l'oggetto.

Il servizio giuridico del Consiglio ritiene che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4 del testo della proposta avrebbero dovuto essere completamente evidenziati in grigio, onde includere nella parte colorata in tal modo gli elementi oggetto di delega. Ciò contribuirebbe a evitare ogni dubbio riguardo alla facoltà del legislatore di determinare la portata della delega nonché di decidere se delegare o meno i propri poteri, conformemente all'articolo 290 del TFUE.

¹ Il gruppo disponeva delle versioni tedesca, inglese e francese della proposta e ha lavorato basandosi sulla versione francese, ossia la versione originale del documento di lavoro.

Inoltre il servizio giuridico del Parlamento ritiene che, alla luce delle probabili modifiche della legislazione concernente gli atti di esecuzione, modifiche che tale istituzione è tenuta ad apportare a norma dell'articolo 291 del TFUE, possa risultare necessario procedere a un adeguamento del considerando 9 e dell'articolo 11 (presentati senza modifiche nella proposta), in conformità del punto 8 dell'accordo interistituzionale.

C. PENNERA
Giureconsulto

J.-C. PIRIS
Giureconsulto

L. ROMERO REQUENA
Direttore generale

PROCEDURA

Titolo	Rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (rifusione)	
Riferimenti	COM(2010)0505 – C7-0286/2010 – 2010/0258(COD)	
Presentazione della proposta al PE	24.9.2010	
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 7.10.2010	
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	JURI 7.10.2010	
Relatore(i) Nomina	Brian Simpson 26.10.2010	
Articolo 51 – Riunioni congiunte delle commissioni Annuncio in Aula		
Esame in commissione	16.3.2011	23.5.2011
Approvazione	24.5.2011	
Esito della votazione finale	+: 41	–: 0
	0:	0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Ryszard Czarnecki, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Ville Itälä, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Dirk Sterckx, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommara Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle	
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Philip Bradbourn, Guido Milana, Dominique Riquet, Alfreds Rubiks, Laurence J.A.J. Stassen	
Deposito	14.7.2011	